



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale
Ufficio Affari Istituzionali e Controllo di Regolarità Amministrativa
Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402308 – fax: 091/7402428

Palermo, 14-10-2015

Prot. n.785565/USG

Responsabile dell'U.O. Affari Istituzionali: Funzionario Amm.vo Dott. Pietro Messina

Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo Dott. Calogero Miserendino

OGGETTO: *Proposte deliberative consiliari di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio – Costituzione in mora dei presunti Responsabili. Direttiva*

e-mail

A tutti i Dirigenti

e p.c. Al Signor Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

A tutti gli Assessori

Al Collegio dei Revisori

LL.SS

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 14 gennaio 1994, n° 20, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive “...in ogni caso in 5 anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.

Dal superiore dettato normativo consegue, pertanto, che tutti i soggetti tenuti ad inoltrare la denuncia alla competente Corte dei Conti, ottemperino con la massima tempestività possibile alla messa in mora dei presunti responsabili.

Sul punto, infatti, va rammentato, come l'art. 1 comma 3 della L. 20/94 sancisca espressamente la responsabilità di coloro che, omettendo o ritardando la denuncia, abbiano determinato la prescrizione al diritto del risarcimento del danno. In tali ipotesi, la responsabilità erariale si trasla in capo a tali soggetti.

Tale problematica è stata già oggetto di apposita Direttiva a firma del Segretario Generale pro-tempore con nota prot. n. 923297/USG del 21/12/2009, ai cui contenuti si rimanda.

Al fine di integrare quanto contenuto nella suddetta nota, onde scongiurare il rischio del verificarsi del decorrere del termine di prescrizione, i soggetti tenuti ad ottemperare all'obbligo della denuncia tutti i dirigenti in relazione alle rispettive competenze dovranno procedere alla emissione

formale dell'atto di costituzione in mora ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1219 e 2943 del Codice Civile.

Alla luce di quanto sopra indicato, i Dirigenti che richiedono l'adozione di proposte deliberative di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, *ex art.* 194 D.Lgs. 267/2000, ove abbiano individuato nella relativa scheda, allegata alla Circolare prot. n. 1004405/USG dell'11/12/2014, un presunto responsabile del danno, sono onerati di avviare a suo carico immediatamente un procedimento di messa in mora, del quale dovrà essere data comunicazione alla scrivente funzione per le comunicazioni da queste curate con la Procura della Corte dei Conti, cui, come è noto, sono trasmesse tutte le delibere di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio approvate dall'organo consiliare.

Particolare cura dovrà essere riposta sui contenuti dell'atto di costituzione in mora che dovrà contemplare:

- l'indicazione del fatto dannoso addebitabile al dipendente;
- la quantificazione del danno al momento della messa in mora;
- l'invito al dipendente a risarcire l'Ente, nei termini di legge, del danno subito comprensivo di accessori e spese unitamente alla richiesta, a fini cautelativi, di eventuali danni sopravvenuti rispetto a quelli già in precedenza stimati.

Con riguardo alla concretezza ed attualità del danno contestato con la messa in mora, appare utile richiamare la sentenza n° 34 del 17/03/2015, della Corte dei Conti sez. giurisdizionale Veneto, in seno alla quale, tra l'altro, si afferma che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità decorre non dal momento in cui viene posta in essere una condotta illecita, e nemmeno dal momento in cui sorge l'obbligo di pagare in conseguenza di questa condotta, bensì solo dal momento in cui vengono concretamente effettuati i pagamenti.

Si confida nella puntuale esecuzione da parte delle SS.LL. di quanto con la presente rappresentato.

Il Segretario Generale
(Dott. Fabrizio Dall'Acqua)